



## COMUNE DI PIANEZZA SETTORE TERRITORIO

**Sportello Unico per le Attività Produttive**

Piazza Leumann, 1 - c.a.p. 10044 Pianezza (TO) - Tel. (011) 967.00.00 Fax (011) 967.02.32



### PROVEDIMENTO FINALE

(ai sensi del D.P.R. 447/98 - D.P.R. 440/00 - D.P.R. 160/10)

**N. 32**

#### Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive

Visto il Decreto Sindacale n. 18 in data 24.12.2014 di nomina del Responsabile del Settore Territorio;

Richiamato il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il P.R.G.C. vigente, approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 41-21259 in data 29.7.1997 e successive Varianti parziali redatte ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m. i.;

Visto il Regolamento Edilizio Comunale, approvato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8.7.1999 n. 19, con deliberazione del C.C. n. 20 del 30.03.2006, modificato con deliberazione del C.C. n. 23 del 5 luglio 2013;

Visto il progetto definitivo della Variante Generale al vigente Piano Regolatore Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 e dell'art. 17, co. 2, della L.R. n. 56/77 e s.m.i., approvato con Deliberazione Consiliare n. 27 in data 24.03.2011;

Visto il progetto definitivo della Variante Strutturale n. 11 al vigente P.R.G.C., approvato con D.G.R. n. 29-13423 del 1° Marzo 2010, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 4, L.R. 56/77 e s.m.i.;

Vista l'istanza per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 24 luglio 2015 prott. 12419-12420 dalla Soc. ELAN S.r.l. per l'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi nello stabilimento sito in Via San Gillio n. 99, Partita IVA n. 08146360014, ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/2013.

Considerato che l'attività oggetto di istanza trattasi di industria insalubre ai sensi dell'Art. 216 R.D. 1265/34 "T.U.LL.SS." - D.M. Sanità 5.9.1994;

Considerato che, pertanto, l'istanza in oggetto è soggetta a procedimento unico ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i. comprendente i seguenti endoprocedimenti:

- **A.U.A.** per iscrizione al registro provinciale ex art. 216 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di rifiuti e per autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., di competenza della Città Metropolitana di Torino;
- **Attivazione di industria insalubre** ai sensi dell'Art. 216 R.D. 1265/34 "T.U.LL.SS." - D.M. Sanità 5.9.1994, di competenza del Comune di Pianezza previo recepimento parere ASL;
- **Verifica assoggettabilità disciplina pericolo di incidenti rilevanti** ai sensi del D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105 e Variante PTCIP approvata con DCR 23-4501 del 12.10.2010.

Verificato che l'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi oggetto di richiesta è compatibile con la Zona Territoriale Omogenea definita dal vigente PRGC con sigla "DI 1" e destinazione "PRODUTTIVA" e dalla Variante Generale al PRGC con sigla "De AA.2" e destinazione "INSEDIAMENTI CON IMPIANTI PRODUTTIVI ESISTENTI E CONFERMATI", sita in area ricadente in Classe 1 dello Studio di compatibilità idraulica ed idrogeologica ed in Classe Acustica IV del Piano di Zonizzazione Acustica.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 2 co.1 lett. a) del DPR 59/2013 i titoli abilitativi sostituiti dalla presente Autorizzazione sono i seguenti:



- **comunicazione** in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- **autorizzazione delle emissioni in atmosfera** per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Considerato che:

- E' stata individuata la Città Metropolitana di Torino quale Autorità Competente per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel caso in esame, come definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) del DPR 59/2013.
- E' stata verificata, congiuntamente all'Autorità Competente, la completezza formale dell'istanza.
- Sono stati esaminati gli elaborati tecnici allegati all'istanza predisposti dallo Studio Ge.S.A. , pervenuti in data 24.07.2015 con protocolli nn. 12419 e 12420.
- In data 13.08.2015 prot. 13470 è pervenuto da parte della Città Metropolitana di Torino l'avvio dell'endoprocedimento finalizzato all'adozione dell'A.U.A.;
- In data 31.08.2015 prot. 14053 è stata trasmessa dallo scrivente SUAP comunicazione di avvio del procedimento unico e, contestualmente, sono state richieste integrazioni in merito all'attivazione di industria insalubre e alla verifica dell'assoggettabilità dello stabilimento alla disciplina "Seveso";
- in data 02.09.2015 prot. 14135 sono pervenute da parte della Società le integrazioni relative all'attivazione di industria insalubre, trasmesse con nota del 03.09.2015 prot. 14148 al SISP dell'ASL TO3 per l'espressione del parere di competenza, la dichiarazione di non assoggettabilità dello stabilimento alla disciplina "Seveso" nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in materia di Rumore resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;
- in data 09.09.2015 prot. 14534 è pervenuta da parte dell'ASL TO3 la seguente proposta di classificazione di industria insalubre: classe prima, voce B, numero 100 "Rifiuti solidi e liquami-depositi ed impianti di depurazione, trattamento";
- Con Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino n. 251-37500/2015 del 13.11.2015 che si richiama integralmente, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale.

\*\*\*\*\*

Visto quanto sopra;

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1, co. 3, D.P.R. 380/01 e s.m.i. e per quanto previsto dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 112/98 e relative norme di attuazione (D.P.R. 447/98 - D.P.R. 440/00 - D.P.R. 160/10);

Visti i Regolamenti Comunali in materia di urbanistica ed edilizia, igiene, polizia locale, sicurezza sui lavoro e circolazione stradale;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Vista la Legge 26.10.1995 n. 447 e s.m.i.;

Visto l'art. 216 del T.U.L.L.S.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Ministro della Sanità del 5 settembre 1994 "Elenco Industrie Insalubri di cui all'art. 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie".

## **RILASCIA**

*(Fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti dei terzi)*

**Alla Soc. ELAN S.r.l. – in persona del Legale Rappresentante sig. BOSCARO Andrea (p.i. 08146360014) –** avente sede legale in Alpignano – S.S. 24 Km 16,2 e sede operativa nello stabilimento in Pianezza (TO) - Via San Gillio n. 99.

## PROVVEDIMENTO FINALE

(ai sensi del D.P.R. 447/98 - D.P.R. 440/00 - D.P.R. 160/10)

richiesto per lo svolgimento dell'attività di MESSA IN RISERVA E RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI – presso il fabbricato sito in Pianezza, Via San Gillio n. 99, su terreno ricadente in Z.T.O. denominata "DI 1" dal P.R.G.C. vigente e "De AA2.2" dal progetto definitivo di Variante Generale al P.R.G.C. - censito al locale Catasto Terreni al Foglio 4, n.ri 121 (parte) e 131, ricadente in Classe 1 del PAI e in Classe IV del Piano di Zonizzazione Acustica - in conformità alle vigenti disposizioni in materia ambientale, edilizia, di igiene e di polizia locale, facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, e di quanto prescritto nei seguenti atti:

Autorizzazione Unica Ambientale n. 14/2015 adottata dalla Città Metropolitana di Torino con Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino n. 251-37500/2015, che si richiama integralmente e si allega al presente Atto per farne parte integrante e sostanziale che, ai sensi dell'art. 2 co.1 lett. a) del D.P.R. 59/2013 sostituisce la **comunicazione** in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e l' **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Classificazione Industria Insalubre proposta dall'ASL TO3 che si richiama integralmente e si allega al presente Atto per farne parte integrante e sostanziale, che pone l'attività in:

- **classe prima, voce B, numero 100 "Rifiuti solidi e liquami-depositi ed impianti di depurazione, trattamento"**


\*\*\*\*\*

DISPONE

- La notifica del presente Provvedimento Conclusivo al legale rappresentante della ditta richiedente;
- La trasmissione, in modalità telematica, di copia del presente atto alla Provincia di Torino, all'ASL TO3 e all'ARPA.

Pianezza, lì 23.11.2015

Il Responsabile Ufficio Urbanistica  
**Arch. Antonella Ardizzone**



Il Responsabile Sportello Unico Attività Produttive  
**Arch. Antonella MANGINO**



Allegati:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino n. 251-37500/2015;
- Proposta di classificazione industria insalubre pervenuta dall'ASL TO3.



**Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,  
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

251 – 37500 / 2015

N. emanazione - protocollo / anno

**OGGETTO:** Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

Impresa	ELAN. SRL
Sede legale	STRADA STATALE 24 KM. 16,2 - ALPIGNANO
Sede operativa	VIA SAN GILLIO, 99 - PIANEZZA
P. IVA	08146360014
Posizione n.	006504

**Il Dirigente del Servizio**

**Premesso che:**

l'Impresa in oggetto svolge presso la sede operativa sopra indicata l'attività di messa in riserva [R13] e recupero [R4] di rifiuti speciali non pericolosi di cui ai p.ti 1.1-2.1-3.1-3.2-5.7-5.8 e 6.1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.;

in data 24/07/2015, la Società ELAN. SRL presentava al SUAP del Comune di PIANEZZA (*di seguito SUAP*), istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (*di seguito A.U.A.*) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 per lo stabilimento sito in PIANEZZA – Via San Gillio, 99 - riferimento pratiche n. 12419 e 12420 del 18/05/2015;

il SUAP trasmetteva alla Città Metropolitana di Torino la suddetta istanza, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 01/09/2015, prot. n. 121198/BA4/2015;

la Città Metropolitana di Torino, con nota prot. n. 116598/LB7/SA/PC del 12/08/2015, comunicava al SUAP l'esito positivo della verifica di conformità sull'istanza e l'avvio dell'endoprocedimento finalizzato all'adozione dell'autorizzazione in oggetto.

**Considerato che:**

il Gestore ha dichiarato che lo stabilimento in oggetto non è soggetto alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

i titoli abilitativi, pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013) sono:

- la comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06;
- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

**Acquisito:**

il parere del soggetto competente in materia ambientale di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche della Città Metropolitana di Torino, anticipato via mail in data 10/11/2015, con cui sono state trasmesse le prescrizioni finalizzate al contenimento delle emissioni diffuse.

**Rilevato che:**

per l'adozione del presente provvedimento, l'art. 4 del D.P.R. 59/2013 fissa il termine di 120 gg, a decorrere dalla data di ricevimento della domanda, fatta salva l'interruzione dei termini disposta dall'art. 2, comma 7 della L. 241/90 e s.m.i. Il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;

ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

**Visto:**

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale e s.m.i.;
- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;
- la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);
- la D.G.P. n. 943 - 50288/2013 del 17/12/2013 "*Competenze in materia di autorizzazione unica ambientale dell'area risorse idriche e qualità dell'aria e dell'area sviluppo sostenibile e pianificazione ambientale. approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze*";

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 della Città Metropolitana di Torino - Programma 97 "*Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all'esercizio di attività di recupero e smaltimento rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo*", che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale.

#### DETERMINA

- 1) di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento della EL.AN. SRL sito in Pianezza, Via San Gillio 99, per la

durata di anni quindici (15), che decorrono dalla data di rilascio del presente provvedimento all'Impresa da parte del SUAP;

- 2) di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 sostituisce:
  - la comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06;
  - l'autorizzazione ex art. 269 del D.Lvo 152/06 e s.m.i. relativamente alle emissioni in atmosfera;
- 3) di subordinare la presente autorizzazione al rispetto delle prescrizioni previste dalle normative di settore richiamate agli allegati A (gestione rifiuti e planimetrie di riferimento) e B (emissioni in atmosfera), parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### AVVERTE CHE

- la presente autorizzazione si compone degli Allegati A (con planimetria di riferimento) e Allegato B;
- la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non sostituiti dalla medesima;
- deve essere sempre conservata in copia conforme presso lo stabilimento, unitamente alla relazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;
- la domanda di rinnovo dell'A.U.A. dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;
- eventuali modifiche non sostanziali delle attività dovrà essere comunicata preventivamente all'Autorità Competente (Città Metropolitana di Torino) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- qualora l'Impresa intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà presentare preventivamente una domanda di modifica dell'A.U.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- in caso di variazione del regime societario l'Impresa subentrante dovrà richiedere la volturazione della presente autorizzazione.



### DISPONE

che il presente atto sia trasmesso, in modalità telematica, al SUAP che provvederà a *rilasciarlo* all'Impresa e a trasmetterlo ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) coinvolti nel Procedimento (ARPA, Comune), per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze, dando riscontro alla Città Metropolitana di Torino dell'avvenuto rilascio.

### INFORMA

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso innanzi al TAR Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento.

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino, non assume rilevanza contabile.

SA/PC

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
dott. Edoardo Guerrini

Torino, 13/11/2015

Il presente file sottoscritto digitalmente, è copia conforme di originale analogico conservato presso l'archivio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 16 Novembre 2015

dott. Edoardo Guerrini, Dirigente del Servizio

**ALLEGATO A – GESTIONE RIFIUTI**

L'impresa risulta iscritta al Registro provinciale delle attività di recupero di cui all'art. 216 del D.Lvo 152/06, per cui gli è stato attribuito il n. 57/2015. A seguito di presentazione dell'AUA il suddetto titolo viene ricompreso nel presente atto.

L'attività di recupero dei rifiuti prevede:

CER	TIPOLOGIA DI RIFIUTO <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i>	Attività di recupero	Q.tà massima movimentabile (t/a)	Q.tà massima stoccabile (t)
150101 - 150105 - 150106 - 200101	1.1: rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi	R13	50	10
150107 - 160120 - 170202 - 191205 - 200102 - 101112	2.1: imballaggi, vetro di scarto e altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	R13	50	10
100299 - 120101 - 120102 - 120199 - 150104 - 160117 - 170405 - 190102 - 190118 - 191202 - 200140 - 100210	3.1: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	R13 R4	55.000	2.500
100899 - 110501 - 110599 - 120103 - 120104 - 120199 - 150104 - 170401 - 170402 - 170403 - 170404 - 170406 - 170407 - 191002 - 191203 - 200140	3.2: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	R13 R4	1.000	100
160216 - 170402 - 170411	5.7: spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto	R13	200	10
160118 - 160122 - 160216 - 170401 - 170411	5.8: spezzoni di cavo di rame ricoperto	R13	200	10
020104 - 150102 - 191204 - 200139 - 170203	6.1: rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	R13	50	10

- la classe di esercizio, di cui al D.M. 350/98, è la 3<sup>a</sup>.

La suddetta attività va esercitata nel rispetto del D.M. 5/02/98 e s.m.i., secondo le disposizioni di seguito richiamate:

- ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2 del D.M.A. 350/98, è dovuto il versamento del diritto di iscrizione su base annuale e deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno;
- l'iscrizione al Registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. può essere sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti;
- ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. l'effettuazione delle operazioni di recupero "R13 - messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;
- la responsabilità dei "produttori", viene definita all'art. 188 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in particolare in ordine al conferimento di rifiuti a soggetti in possesso di titoli legittimi alla gestione;
- l'attività di recupero dei rottami ferrosi e non ferrosi, R4, costituiti da ferro, acciaio, alluminio e rame sono subordinati al possesso delle Certificazioni rilasciate ai sensi dei Regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013;
- per i rottami suddetti la cessazione dalla qualifica di rifiuto, soddisfatte tutte le seguenti condizioni fissate dai citati Regolamenti, si considera all'atto della cessione dal produttore ad un altro detentore;
- nel caso di rottami non riconducibili alle caratteristiche merceologiche citate, ossia ferro, acciaio, alluminio e rame, valgono invece ancora i criteri fissati dal D.M. 5/02/98 e s.m.i.;
- stante le motivazioni argomentate nella circolare già trasmessa con nota prot. prov.le n. 126876/LB7/SA del 11/09/2015, non possono essere ritirati rifiuti di origine domestica conferiti da soggetti privati;
- qualora questa Amministrazione accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni previste dalla legge diffida l'interessato a conformarsi alla normativa vigente; trascorso inutilmente il termine assegnato senza che l'interessato provveda a quanto prescritto, l'amministrazione provinciale dispone con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attività;

la presente iscrizione fa salve autorizzazioni/nulla osta/permessi da conseguirsi da parte di altri enti.


---

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale  
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6820 - 6837 - Fax 011 861 4278  
www.cittametropolitana.torino.it



Allegato A1 – PLANIMETRIA sito



AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale  
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6820 - 6837 - Fax 011 861 4278  
[www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

**ALLEGATO B – EMISSIONI IN ATMOSFERA**

**B1. ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONSIDERAZIONI TECNICHE**

**Considerato che:**

- l'Impresa in oggetto svolge attività di recupero (R4) di rifiuti speciali non pericolosi consistenti in rottami di matrice ferrosa e non ferrosa, avvalendosi delle operazioni di taglio a caldo mediante cannello ossi-propano;
- l'operazione di taglio a caldo mediante cannello ossi-propano produce emissioni in atmosfera tali da essere autorizzate;
- l'Impresa in oggetto ha presentato domanda di A.U.A., per la gestione del medesimo impianto a seguito della necessità di rinnovare l'autorizzazione alla gestione rifiuti (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 ed s.m.i.);
- l'iter autorizzativo in questione comporta il rilascio del titolo abilitativo "autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i." e pertanto assoggetta per la prima volta l'Impresa al regime autorizzatorio dell'A.U.A. con il conseguente decorso di 15 anni di validità dell'autorizzazione;

**Rilevato che:**


- all'interno del progetto presentato a corredo della domanda di A.U.A. vengono descritte le operazioni che sono condotte presso il sito in esame che danno origine alle emissioni in atmosfera;
- tali operazioni consistono nel taglio a caldo mediante cannello ossi-propano volto alla riduzione volumetrica di rifiuti consistenti in rottami di matrice ferrosa e non;

**Ritenuto che:**

- il progetto presentato a corredo della domanda di autorizzazione, (ns. prot. n. 114183/BA4

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale  
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6820 - 6837 - Fax 011 861 4278  
www.cittametropolitana.torino.it



6/8/2015), prevede misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico;

- sono soddisfatti i requisiti tecnici e normativi oggi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. oggi compresa nell'Autorizzazione Unica Ambientale;

## **B2. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO**

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., parte quinta recante norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;
- la L.R. 7 aprile 2000, n. 43: "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria";
- D.G.P. n. 943-50288 del 17/12/2013 ad oggetto: "Competenze in materia di Autorizzazione Unica Ambientale dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria e dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale. Approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze";

## **B3. IMPIANTI E/O ATTIVITÀ AUTORIZZATI CON IL PRESENTE ATTO (per 24 ore/ giorno) CHE DANNO ORIGINE AD EMISSIONI IN ATMOSFERA**

- Taglio con cannello ossi-propano

## **B4. PRESCRIZIONI**

### **GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI SISTEMI DI ABBATTIMENTO**

1. Il Gestore deve assicurare che l'attività di taglio con il cannello ossi-propano avvenga sempre sotto costante aspirazione da parte di sistema mobile (carrellato), in modo da limitare il più possibile le emissioni diffuse, costituite principalmente da polveri, disponendo che l'operatore addetto mantenga costantemente il braccio aspirante in prossimità dell'utensile di taglio.

2. Gli effluenti captati dal braccio mobile dovranno essere trattati con sistema filtrante a secco. Il sistema filtrante a servizio del sistema di aspirazione mobile dovrà essere progettato e dimensionato secondo i requisiti della Norma UNI 11304:1 e dovrà essere mantenuto in continua efficienza mediante ispezioni e manutenzioni periodiche.
3. Gli effluenti così trattati potranno essere rilasciati in atmosfera senza un punto di emissione convogliato.
4. Ogni interruzione del normale funzionamento dei sistemi di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, malfunzionamenti, etc.) deve essere annotata su un apposito registro, compilato in conformità allo schema esemplificativo di cui all'Appendice 2 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. riportando motivo, data e ora dell'interruzione, data ed ora del ripristino e durata della fermata in ore. Il registro deve essere tenuto a disposizione dell'Autorità competente per il controllo.

#### AVVIAMENTO DEGLI IMPIANTI E CONTROLLI ALLE EMISSIONI

5. Gli impianti si considerano già in esercizio.
6. Non sono richiesti autocontrolli alle emissioni.

Copia conforme della presente autorizzazione e della documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza, devono essere conservate in stabilimento, a disposizione degli Enti preposti al controllo.

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale  
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6820 – 6837 - Fax 011 861 4278  
www.cittametropolitana.torino.it

